

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 28/01/2026

FATTO

Nell'atto introduttivo al ricorso parte ricorrente riferisce che in data 17.12.2024, per il tramite di un diverso procuratore, ha formulato nei confronti dell'intermediario (segnalante) e della banca dati *Crif* una domanda di cancellazione/rettifica delle segnalazioni negative effettuate a suo carico. A sostegno della propria richiesta ha esposto che da un punto di vista sostanziale, è stata richiesta copia del contratto (per la verifica delle anagrafiche) e dell'estratto conto per la verifica dei pagamenti: controparte non le ha mai prodotte; inoltre non ha ricevuto il preavviso di segnalazione "specifico, puntuale, circostanziato", in violazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del codice deontologico in materia di SIC e del più generale dovere di diligenza professionale gravante in capo agli intermediari. Sul punto evidenzia che la stessa Autorità garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento interpretativo del 26 ottobre 2017, ha stabilito che il preavviso viene considerato un atto recettizio ex art. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che gli operatori bancari devono essere in grado di dimostrare l'effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso.

Nel reclamo ha richiesto, altresì, tra l'altro: a) la copia della lettera raccomandata contenente il preavviso e l'eventuale termine concesso per l'adempimento al fine di evitare la segnalazione; b) la prova documentale della data in cui l'intermediario resistente l'ha effettuata; c) la copia del contratto di finanziamento e dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali. L'intermediario non ha fornito prova di aver preavvisato il ricorrente nelle forme di legge, in quanto: la comunicazione del 20.01.2023 è chiaramente errata in quanto fa riferimento ad una rata futura, quella di febbraio 2023; la comunicazione del 11.02.2023 fa riferimento alla rata del 31.01.2023 già pagata unitamente alla rata di dicembre come dimostrato dall'andamento dei pagamenti allegato dall'intermediario. Come noto, la comunicazione effettuata in corrispondenza di un ritardo che non ha dato luogo a segnalazione non può avere effetto per i ritardi successivi. Ciò premesso, il ricorrente chiede l'immediata cancellazione delle segnalazioni presenti a suo carico.

In sede di controdeduzioni l'intermediario rileva quanto segue. Il ricorrente, in qualità di titolare di una ditta individuale, è intestatario: a) del contratto di locazione finanziaria n.**381 del 27.03.2017 da rimborsare in 72 rate mensili; b) del prestito n. ***940 di euro 73.000,00 sottoscritto in data 10.04.2020, da rimborsare in 120 rate mensili. È inoltre titolare, in cointestazione con la moglie, del prestito personale n.***602 acceso in data 08.04.2021 per l'importo di euro 13.900,00 da rimborsare in 120 rate mensili (sul quale pende analogo ricorso presentato dalla moglie). In data 14.11.2023, i primi due contratti sono stati oggetto di consolidamento mediante sottoscrizione del prestito n.***312 di euro 50.000,00 da rimborsare in 96 rate mensili con scadenza dal 30.01.2024. Sugli anzidetti finanziamenti venivano registrati ritardi nei pagamenti tanto che la Banca ha inviato al cliente inviti a regolarizzare il saldo debitorio e precisamente: a) per il prestito n.***940, lettera in data 20.07.2022 in relazione alla rata scaduta l'01.07.2022; b) per il contratto di locazione finanziaria n.***381, lettera in data 11.07.2022 in relazione alla rata scaduta l'01.07.2022; c) per il prestito n.***602, lettera in data 13.10.2023, 20.01.2023 e 11.02.2023, in relazione alle rate scadute l'01.01.2023 e 01.02.2023; d) per il prestito di consolidamento n.***312, lettera in data 14.08.2024 in relazione alla rata scaduta l'01.07.2024. Contestualmente agli inviti di regolarizzazione del saldo debitorio, la banca inviava il preavviso di segnalazione previsto ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Codice di condotta sui Sic presso l'indirizzo indicato dal cliente come domicilio eletto in sede di stipula. I preavvisi sono corredati da rapporto di spedizione e avviso di consegna tramite il servizio Posta Time con tracciatura di avvenuto recapito in data e ora certa. L'intermediario evidenzia che i Collegi Territoriali dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma dec. n.10681/22) sono concordi nel ritenere che, anche in caso di assenza del codice a barre, la prova della ricezione del preavviso inviato tramite servizio affidato a società quali Posta Time, come nel caso in questione, può essere raggiunta in presenza di alcune circostanze di fatto ovvero "a) la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella di preavviso; b) la corrispondenza tra il numero del contratto del finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; c) la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso". Nel caso di specie le citate circostanze risultano sussistere; quanto alla contestata irregolarità sostanziale rileva come il ritardo nel pagamento delle rate è documentato dalla corrispondenza intercorsa con il Cliente. Con riferimento al contratto di locazione finanziaria n.***381 precisa che, a seguito di valutazioni interne, ha provveduto a cancellare dai SIC le relative segnalazioni. In merito alla mancata produzione della documentazione contrattuale, in sede di riscontro al reclamo la banca invitava la ricorrente a rivolgersi direttamente alla Filiale per ottenere copia della documentazione ai sensi dell'art. 119 Tub previo pagamento dei costi indicati dai fogli informativi; da quanto accertato, la Filiale non è stata più contattata dalla Cliente. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

In sede di repliche il ricorrente richiama integralmente il contenuto del ricorso introduttivo rilevando che tra i documenti allegati non è presente alcuna comunicazione idonea a fornire la prova dell'avvenuta ricezione del preavviso da parte della cliente. Invero, le uniche comunicazioni allegate da controparte -preavviso del 20.01.2023 e del 11.02.2023- risultano uguali alle comunicazioni prodotte nel ricorso presentato dalla moglie del ricorrente.

In sede di controrepliche l'intermediario insiste per il rigetto del ricorso, richiamando quanto già affermato nelle precedenti difese. Rileva, inoltre, che con riguardo al mutuo cointestato la comunicazione di preavviso è stata inviata ad entrambi i cointestatari mediante la medesima lettera, recapitata presso il medesimo indirizzo e correttamente ricevuta.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento della legittimità delle segnalazioni negative in Crif effettuate dall'intermediario a carico del ricorrente. Le segnalazioni riguardano diversi rapporti. Il primo è il prestito n. ***602 cointestato con la moglie (che a sua volta ha presentato ricorso): dalla visura risulta che i dati sono aggiornati a novembre 2024; la prima segnalazione di ritardo di pagamento, risultante dalla visura, risale a gennaio 2023 (e concerne il mancato pagamento di "1" rata) cui segue, a febbraio, una segnalazione per mancato pagamento di due rate consecutive; il numero massimo di ritardi segnalati è pari a 8. La seconda segnalazione riguarda il prestito n. ***940: dalla visura risulta che i dati sono aggiornata a febbraio 2024; la prima segnalazione di ritardo di pagamento, risultante dalla visura, risale a luglio 2022 (e concerne il mancato pagamento di "1" rate); il numero massimo di ritardi segnalati è pari a 8. La terza segnalazione riguarda il prestito n. ***312: dalla visura risulta che i dati sono aggiornati a ottobre 2024; la prima segnalazione di ritardo di pagamento, risultante dalla visura, risale ad agosto 2024 (e concerne il mancato pagamento di "2" rate); il numero massimo di ritardi segnalati è pari a 4. La quarta segnalazione riguarda il contratto di locazione finanziaria n. **381: dalla visura risulta che i dati sono aggiornati a ottobre 2024; la prima segnalazione di ritardo di pagamento, risultante dalla visura, risale a novembre 2022 (e concerne il mancato pagamento di "3" rate); il numero massimo di ritardi segnalati è pari a 7.

Con riferimento a tale segnalazione, l'intermediario precisa di aver provveduto a cancellare dai SIC le segnalazioni relative a tale rapporto a seguito di "valutazioni interne"; tale contratto, in effetti, non risulta tra le posizioni presenti nel report Crif allegato alle controdeduzioni ed estratto in data successiva alla proposizione del ricorso. Con riferimento a tale rapporto di locazione finanziaria, pertanto, il Collegio ritiene che sia cessata la materia del contendere.

Le contestazioni del ricorrente vertono su due questioni: la prima riguarda la mancata consegna della documentazione contrattuale e degli estratti conto. La banca, già in sede di riscontro al reclamo, invitava il ricorrente a rivolgersi direttamente alla Filiale per ottenere copia della documentazione ai sensi dell'art. 119 Tub previo pagamento dei costi indicati dai fogli informativi; riferisce che ad oggi non sia pervenuta alcuna richiesta in tal senso alla filiale di riferimento.

La seconda contestazione riguarda la legittimità formale delle segnalazioni, in quanto il ricorrente, che è persona fisica, lamenta di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del nuovo Codice in relazione ai rapporti oggetto di contestazione. L'intermediario documenta di aver inviato i preavvisi di segnalazione nei SIC attraverso comunicazioni inviate tramite il servizio Posta Time. Quanto al contenuto del preavviso relativo al prestito n. ***602 con comunicazioni del 20.01.2023 e dell'11.02.2023 (agli atti) va rilevato che contiene un riferimento presumibilmente errato al mancato pagamento della rata n. 21 di febbraio 2023 (al tempo non ancora scaduta); come evincibile dalla comunicazione periodica sull'andamento del rapporto il primo ritardo era relativo alla rata n. 20 di gennaio 2023.

Per quanto riguarda le comunicazioni relative agli altri rapporti (agli atti), benché non contengano codici a barre da comparare, permettono tuttavia di verificare sia la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nei preavvisi, sia la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso. Ciò, in linea con l'orientamento condiviso dei Collegi ABF, permette di ritenere raggiunta la prova della ricezione delle comunicazioni (cfr. Collegio di Roma, dec. n. 8881/2020 e Collegio di Roma dec. n. 10725/22). Inoltre, questo Collegio ha già ritenuto che il servizio Posta

Time sia idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione del preavviso di segnalazione (Cfr. Collegio di Roma dec. n. 2504/23).

Ciò posto, con riferimento al finanziamento n.***602 il primo preavviso (a prescindere da ogni considerazione sul contenuto) risulta recapitato il 31.01.2023 mentre il secondo preavviso risulta recapitato il 24.02.2023. La prima segnalazione di ritardo di pagamento, risultante dalla visura, risale a gennaio 2023 (e concerne il mancato pagamento di "1" rata) cui segue, a febbraio, una segnalazione per mancato pagamento di "2" rate consecutive; il primo preavviso, tuttavia, datato 20.01.2023 e recapitato il 31.01.2023 contiene un riferimento errato al mancato pagamento della rata n. 21 di febbraio 2023 (al tempo non ancora scaduta); la segnalazione relativa al finanziamento n. ***602 è pertanto illegittima.

In relazione al prestito n.***940 il preavviso risulta recapitato il 03.08.2022 mentre la prima segnalazione negativa afferente al mancato pagamento di "1" rata risale a luglio 2022; con riguardo al prestito n.**312 il preavviso risulta recapitato il 27.08.2024 e la prima segnalazione negativa afferente al mancato pagamento di "2" rate è di agosto 2024. Si osserva che in entrambi i casi il primo preavviso appare concomitante e non preventivo rispetto alla segnalazione; va rilevato tuttavia che in base alla lettera dell'art. 5, comma 6, del nuovo Codice di condotta SIC, il preavviso dovrebbe precedere di 15 giorni la visibilità della segnalazione e non la sua effettuazione. La norma stabilisce, infatti che: «I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato». Il termine di grazia di 15 giorni quindi deve intercorrere tra la ricezione del preavviso e la visibilità della segnalazione. Sul punto occorre allora considerare che la segnalazione relativa al ritardo nel pagamento di una singola rata diviene visibile al sistema solo decorsi 60 giorni dalla data di segnalazione, oppure nel momento in cui viene segnalato anche un secondo inadempimento (cfr. Allegato 2, §7, lett. b) nuovo codice di Condotta). Ne consegue che in relazione al prestito n.***940 e al prestito n. **312 le segnalazioni sarebbero divenute visibili a partire dalla mensilità successiva e appaiono, pertanto, legittime. La domanda relativamente a queste segnalazioni non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle domande relative al contratto di locazione finanziaria n. *381. Accerta l'illegittimità delle segnalazioni relative al prestito ***602 e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE